

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, rappresentata dalla dott.ssa Cristina Tedeschini, nella sua qualità di Procuratore della Repubblica;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, rappresentata dal dott. Andrea Boni, nella sua qualità di Procuratore della Repubblica;

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino, rappresentata dal dott. Carmine Caso, nella sua qualità di Direttore Provinciale;

Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Pesaro, rappresentata dal Col. t.ST Enrico Blandini, nella sua qualità di Comandante Provinciale.

LE PARTI

- visto l'art. 36, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale *"i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite dalle leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a provarli"*;
- visto l'art. 33, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale *"la Guardia di Finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria"*;
- visto l'art. 63, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale *"la Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali, e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 c.p.p., utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti e ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria"*;
- visto l'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in base al quale *"nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale"*;

- visto l'art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, inserito dall'art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, in base al quale *"nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale"*;
- visto l'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in base al quale *"nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta"*;
- visto l'art. 39 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "decreto fiscale"), convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto importanti novità alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti per illeciti dipendenti da reato, fra cui l'introduzione dell'art. 12-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 con cui è stata estesa ai delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 11 del medesimo d.lgs. la "confisca in casi particolari" (c.d. confisca "allargata" o "per sproporzione"), disciplinata dall'articolo 240-bis del codice penale, al superamento di specifiche soglie di evasione (applicabile alle condotte poste in essere successivamente al 25 dicembre 2019);
- visto l'Accordo di Collaborazione già stipulato in data 14 dicembre 2018 tra questi Soggetti, il cui testo merita, dunque, di essere opportunamente rivisto ed aggiornato;

considerato che

- l'indipendenza, la diversità del regime probatorio e delle finalità del procedimento penale e di quello tributario non escludono l'importanza di indicare direttive e istruzioni operative finalizzate alla più proficua collaborazione tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Autorità Giudiziaria, al fine di ottimizzare il raccordo tra le procedure di verifica fiscale, il successivo accertamento dei tributi, ivi compresa l'eventuale attivazione di speciali procedure di adesione o conciliative, e le indagini penali concernenti i reati in materia tributaria;
- l'esigenza di cui sopra è stata avvertita anche dal Comando Generale della Guardia di Finanza, fin dall'entrata in vigore del d.lgs. 74/2000, con circolare n. 114000 in data 14 aprile 2000 e dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 154/E in data 4 agosto 2000;
- la stessa esigenza è stata rimarcata dall'Agenzia delle Entrate con direttiva n. 51554 in data 31 marzo 2011, concernente *"rapporti tra le strutture operative dell'Agenzia delle Entrate e gli Uffici del Pubblico Ministero"*, recante disposizioni uniformi riguardo al ruolo degli uffici finanziari in campo penale;

- con circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, recante "*disposizioni in materia di indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo*", l'Agenzia delle Entrate ha promosso la definizione da parte delle Direzioni regionali di idonee forme di collaborazione con le Procure della Repubblica dei territori di competenza, al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra Autorità giudiziaria e Amministrazione finanziaria per l'applicazione dell'art. 14, comma 4-*bis*;
- per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, va considerata parte offesa nei reati tributari e come tale, nei procedimenti penali, può esercitare i diritti e la facoltà di cui all'art. 90 c.p.p. comunque nel rispetto della previsione di cui all'art. 116 c.p.p.;
- nell'ambito delle attività di controllo svolte dalle varie strutture operative dell'Agenzia delle Entrate vengono talvolta intercettate condotte fraudolente particolarmente articolate e complesse, la cui compiuta individuazione, anche ai fini di garantire effettività alla successiva azione accertatrice, può comportare la necessità dell'utilizzo di ulteriori mezzi di ricerca della prova, che non si esauriscono negli ordinari poteri istruttori amministrativi;
- l'indebito profitto suscettibile di sequestro coincide con l'entità dell'imposta evasa in materia di reati tributari, per cui in tale materia risulta necessaria una costante armonizzazione degli interventi in sede cautelare penale con le eventuali procedure di definizione dell'obbligazione tributaria;
- per le stesse ragioni, si ritiene necessario un identico coordinamento nel caso di applicazione della misura patrimoniale per "*sproporzione*" o "*allargata*", disciplinata dall'art 240-*bis*, per gli illeciti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 11 del del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, anche in considerazione che le due misure ablative non si pongono in rapporto di alternatività, ma in un regime di contrasto patrimoniale differenziato;

tenuto altresì conto

della grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto che, fra l'altro:

- ha inciso negativamente sulla liquidità delle imprese e delle famiglie, accentuando le tensioni finanziarie e la debolezza del tessuto economico;
- ha reso necessario, da parte del Governo, assumere importanti iniziative per sostenere l'economia e la liquidità, interventi che possono essere oggetto di abusi, sia nella fase di accesso al credito sia in quella di utilizzo delle risorse;
- può favorire le infiltrazioni della criminalità economica, anche di tipo organizzato, nel tessuto imprenditoriale e sociale del Paese attraverso condotte illecite quali il riciclaggio di capitali illeciti, azioni corruttive o collusive (principalmente nel comparto della sanità e nelle procedure di affidamento della fornitura di beni e servizi), l'indebita compensazione di crediti di natura fittizia con debiti tributari nonché l'indebito ottenimento di contributi statali o l'indebita monetizzazione di *bonus* di natura fiscale.

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO:

Parte I

Adempimenti Procedurali sull'accertamento dei Reati Tributari

Articolo 1

Finalità

1. Il miglioramento dell'efficacia complessiva e della tempestività dell'azione di contrasto all'evasione fiscale e ai reati tributari in materia d'imposte sui redditi e IVA previsti dal d.lgs. 74/2000 costituisce obiettivo comune della Procura della Repubblica, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate.
2. Le parti perseguono l'obiettivo di cui sopra attraverso:
 - a) la semplificazione dei processi di comunicazione con il ricorso a procedure informatizzate;
 - b) la completezza delle informazioni contenute nella notizia di reato;
 - c) il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 33, comma 3, e 36, comma 4, del d.P.R.600/1973 e 63, comma 1, d.P.R. 633/1972, anche in deroga all'art. 329 c.p.p.;
 - d) il costante aggiornamento delle informazioni su ogni circostanza complementare sopravvenuta che sia necessaria a integrare le notizie di reato in materia tributaria;
 - e) la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sugli sviluppi e sugli esiti dei procedimenti penali per reati tributari, ivi inclusi i provvedimenti relativi alla misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca, nonché i relativi ed eventuali dissequestri, nonché per reati che abbiano prodotto proventi illeciti sottoponibili a tassazione o che implicino spese e costi non deducibili;
 - f) la comunicazione delle informazioni sugli esiti delle controversie tributarie.

Articolo 2

Comunicazioni

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 1, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pesaro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Urbino, la Direzione Provinciale di Pesaro dell'Agenzia delle Entrate e i Reparti della Guardia di Finanza dipendenti dal Comando Provinciale di Pesaro comunicano, di massima, telematicamente, fatte salve le necessità connesse all'obbligo del segreto imposto dall'art. 329 c.p.p. e compatibilmente con la disponibilità di strumenti informatici adeguati.
2. Le comunicazioni telematiche, per la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, sono autorizzate, rispettivamente, dai Comandanti di Reparto e dai funzionari delegati dal Direttore Provinciale.
3. Le comunicazioni telematiche non escludono il deposito degli atti in formato cartaceo se previsto da disposizioni diverse ovvero se richiesto dalla Procura.

Articolo 3

Ricezione notizie di reato

1. Il deposito degli atti viene effettuato con la trasmissione mediante il Portale N.D.R. che si interfaccia con il Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.) e con il sistema T.I.A.P. (Trattamento Informatico Atti Penali).
2. Per la Procura della Repubblica di Pesaro, il deposito degli atti verrà effettuato anche in formato cartaceo, fino alla data del 01.10.2021.
3. Il Sistema Informativo della Cognizione Penale:

- a) prevede l'accesso diretto da parte della Polizia giudiziaria e dell'Agenzia delle Entrate, ivi registrata quale ufficio fonte, nonché l'automatico inoltro del numero di procedimento dopo la validazione da parte della Procura;
 - b) fornisce le informazioni relative all'iscrizione nel Registro Generale quali il Numero di Registro, la data di iscrizione del procedimento e il nome del magistrato assegnatario;
 - c) consente di trasmettere in pdf le Notizie di Reato e i relativi seguiti; tali file vengono automaticamente acquisiti per la formazione del "fascicolo digitale" dal connesso sistema T.I.A.P.
4. Le informazioni, acquisite secondo le modalità indicate alla lettera b) del precedente comma, sono richiamate in tutte le successive comunicazioni dirette all'Autorità giudiziaria concernenti il medesimo contesto, al fine di evitare dispersioni o duplicazioni di procedimenti.

Articolo 4

Procedimenti originati dalla Guardia di Finanza

1. Nei casi di attività ispettive di carattere tributario a seguito delle quali sono individuate ipotesi di reato previste dal d.lgs. 74/2000, ovvero di analoghe attività ispettive originate dall'utilizzo ai fini fiscali di dati e informazioni emersi nell'ambito di pregresse o parallele indagini di polizia giudiziaria, i Reparti della Guardia di Finanza trasmettono le relative comunicazioni di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., indicando l'Ufficio finanziario competente per l'accertamento dei tributi dovuti per i singoli periodi d'imposta.
2. Nelle comunicazioni di notizia di reato i Reparti della Guardia di Finanza indicano l'eventuale esistenza di indizi di interposizione fittizia nella gestione dell'attività di impresa e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, avanzano proposta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, rimanendo a disposizione per l'esecuzione di accertamenti patrimoniali diretti all'individuazione dei beni mobili e immobili intestati al contribuente, al soggetto interposto e all'interponente.
3. Fatte salve le necessità connesse alla riservatezza delle indagini, acquisita l'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 33, comma 3, e 36, comma 4, del d.P.R. 600/1973 e 63, comma 1, d.P.R. 633/1972, anche in deroga all'art. 329 c.p.p., i Reparti della Guardia di Finanza comunicano con la dovuta immediatezza, unitamente ai processi verbali di constatazione, il numero del procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica e il nome del magistrato assegnatario al competente Ufficio finanziario, ai fini della loro indicazione negli atti originati dall'Agenzia delle Entrate e diretti all'Autorità giudiziaria per notiziare la stessa circa gli esiti dell'attività amministrativa.
4. Qualora sia avanzata proposta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta, per equivalente o allargata) nelle comunicazioni di notizia di reato i Reparti della Guardia di Finanza allegano una scheda di riepilogo dei beni patrimoniali riferibili al Contribuente segnalato e ad altri soggetti interessati, quali la titolarità di immobili con relativi estremi catastali e di beni mobili registrati.
5. Qualora risultino procedure concorsuali in atto, l'esistenza delle medesime è sempre segnalata.
6. L'Ufficio finanziario:
 - a) esamina, in via prioritaria, i processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza aventi riflessi penali, avendo riguardo a tutte le annualità oggetto di constatazione dalle quali emergono profili penalmente rilevanti;

- b) comunica l'esito dell'accertamento, per iscritto ovvero tramite posta elettronica certificata, al Reparto della Guardia di Finanza che ha eseguito le indagini e alla Procura della Repubblica, mediante Portale N.d.R., facendo "seguito" alla Notizia di reato già trasmessa dalla G.d.F., per le determinazioni di competenza. Per la Procura della Repubblica di Pesaro, il deposito degli atti verrà effettuato anche in formato cartaceo, fino alla data del 01.10.2021;
 - c) fornisce adeguata assistenza preventiva alla Guardia di Finanza per l'individuazione di componenti patrimoniali da sottoporre alle misure cautelari connesse ai procedimenti penali.
7. Al ricorrere delle condizioni di legge, sarà valutata anche l'applicazione della confisca per sproporzione. Al riguardo, la Guardia di Finanza svolgerà un attento e puntuale accertamento dei relativi presupposti allo scopo di consentire all'A.G. di disporre di tutti i necessari elementi di valutazione ai fini della proposta di sequestro preventivo di cui all'art. 240-bis, procedendo, in particolare, all'accertamento della sproporzione tra il denaro, i beni o le altre utilità acquisiti dall'indagato in un arco temporale ragionevolmente prossimo alla commissione del reato tributario presupposto e i redditi dichiarati o l'attività economica svolta.
8. Gli accertamenti di cui sopra saranno svolti dalla Guardia di Finanza, su indicazione del Pubblico Ministero, anche per i procedimenti originati dall'Agenzia delle Entrate.

Articolo 5

Procedimenti originati dall'Agenzia delle Entrate

1. Nei casi di attività ispettive a carattere tributario a seguito delle quali sono individuate ipotesi di reato previste dal d.lgs. 74/2000, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate inoltrano, senza ritardo, denuncia alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 331, commi 1 e 2, c.p.p., in ossequio all'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
2. La denuncia per i reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000, inoltrata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 331 c.p.p., reca in calce, oltre al nominativo del funzionario ovvero del dirigente delegato alla firma, il nominativo del funzionario che ha istruito la pratica e svolto le attività ispettive in grado di riferire sui fatti.
3. Al fine di assicurare l'uniformità d'impostazione, potenziare l'utilizzazione nel processo della prova documentale e rendere sussidiario il ricorso alla prova dichiarativa, la denuncia di reato è inoltrata previa valutazione dell'esistenza di analogo reato per le annualità per le quali sono ancora pendenti i termini di accertamento ed è corredata dai seguenti documenti e notizie:
 - a) processo verbale di constatazione notificato al contribuente;
 - b) avviso di accertamento notificato al contribuente;
 - c) richiesta di ravvedimento operoso avanzata dal contribuente;
 - d) comunicazione dell'eventuale avvio della procedura di accertamento con adesione e del relativo pagamento delle somme definite, anche rateale, da parte del contribuente;
 - e) comunicazione dell'iscrizione a ruolo o affidamento in caso di sospensione dei pagamenti rateali;
 - f) scheda di riepilogo dei beni patrimoniali riferibili al contribuente segnalato, quali la titolarità di immobili con relativi estremi catastali e di beni mobili registrati;
 - g) esito delle eventuali controversie decise dalla Commissione Tributaria (di primo e secondo grado), trasmettendo copia delle decisioni.

4. Qualora risultino procedure concorsuali in atto, l'esistenza delle medesime è sempre segnalata.
5. L'Agenzia dell'Entrate può, d'intesa con la Procura, predisporre idonei modelli.
6. Le attività istruttorie, conseguenti alle procedure di accertamento esperite dall'Agenzia delle Entrate, che disvelino sistemi di frodi anche solo potenzialmente perpetrabili per più annualità, dovranno essere prontamente comunicate all'Autorità Giudiziaria in maniera tale da consentire di affiancare all'attività istruttoria una più efficace azione investigativa atta a cogliere nella piena attualità le attività illecite.
7. Ritenuto che ai fini dell'operatività delle cause di non punibilità previste dall'art. 13 e delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13-bis e 14 del d.lgs. 74/2000, ai fini della confisca di cui all'art. 12-bis del d.lgs. 74/2000, nonché in relazione alla fattispecie di sottrazione fraudolenta prevista dall'art. 11 del d.lgs. 74/2000, appare necessario conoscere l'ammontare dell'imposta evasa, degli interessi e delle sanzioni, l'Agenzia delle Entrate, nei procedimenti originati dalla stessa e dalla Guardia di Finanza, e, comunque, ogni qualvolta richiesto dalla Procura, provvede alla quantificazione di quanto complessivamente dovuto dal reo anche a titolo di interessi e di sanzioni. Ai medesimi fini provvederà ad evidenziare in modo distinto l'accertamento del *quantum* di imposta evasa e accessori ai fini della quantificazione del "profitto del reato" rispetto all'accertamento del *quantum* medesimo determinato ai fini delle eventuali e successive procedure conciliative/transattive.

Articolo 6

Adempimenti specifici relativi all'attività di accertamento

1. Le richieste dell'Agenzia delle Entrate, formulate ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 633/1972, di autorizzazione ad accedere ai locali adibiti anche ad abitazione o di procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, per l'esame di documenti e per le richieste di notizie relativamente alle quali è eccepito il segreto professionale, sono ordinariamente inviate alla Procura della Repubblica a mezzo PEC. Le parti impiegano, al riguardo, schemi di richiesta e di provvedimento condivisi.
2. Nei casi complessi, ovvero in quelli che evidenziano la sottrazione di rilevanti importi alle pretese erariali, l'Agenzia delle Entrate, venuta a conoscenza della apertura di un procedimento penale, riferisce senza ritardo all'Autorità giudiziaria in ordine allo stato e all'eventuale avvenuta definizione del procedimento amministrativo.
3. L'Agenzia delle Entrate comunica senza ritardo alla Procura della Repubblica l'estinzione, totale o parziale, dei debiti tributari, dovuti per imposte, interessi e sanzioni, relativi a fatti costituenti reato avvenuta mediante pagamento effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La comunicazione, inoltrata per conoscenza al Reparto della Guardia di Finanza competente, indica l'istituto giuridico applicato per l'estinzione dei debiti tributari, quali le speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento ovvero il ravvedimento operoso.
4. Ai fini dei precedenti commi, l'Autorità giudiziaria si avvale del supporto della Guardia di Finanza e fornisce, ove possibile, all'Agenzia delle Entrate elementi informativi utili alla definizione del procedimento amministrativo. L'Agenzia delle Entrate valuta in piena autonomia i dati e le notizie ricevuti.
5. Ai fini di una maggiore incisività dell'azione penale diretta a contrastare rilevanti fenomeni evasivi, sono assicurati i seguenti adempimenti, strumentali anche alla formulazione di un'unica richiesta di sequestro preventivo:

- a) nelle ipotesi in cui si procede a redigere una comunicazione di N.D.R. nei confronti di soggetti accusati dei delitti di cui agli artt. 2, 3 ed 8 del d.lgs. 74/2000, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza curano, per quanto possibile e nei limiti della competenza territoriale, l'invio di un unico fascicolo contenente tutte le notizie di reato relative agli utilizzatori delle fatture ed all'emittente; la prescrizione del comma 1 dell'art. 331 c.p.p., per effetto della quale le denunce vanno inoltrate senza ritardo, è da intendersi rispettata quando l'invio della comunicazione di notizia di reato in Procura è effettuato alla conclusione della lavorazione dell'ultima delle pratiche connesse; se l'istruttoria richiede tempi eccessivamente lunghi tali da pregiudicare l'attività della Procura nella persecuzione del reato, nella prima comunicazione di notizia di reato si dà evidenza del futuro inoltro di altre comunicazioni successivamente compendiate in una finale;
- b) nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 74/2000, formulate dalla Guardia di Finanza sulla base dei rilievi fondati su metodi induttivi di ricostruzione degli importi rilevanti ai fini delle fattispecie incriminatrici, l'Agenzia delle Entrate provvede a comunicare alla Procura gli esiti della attività istruttoria tributaria diretta ad accertare le imposte conseguenti agli stessi rilievi;
- c) nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 10-*bis* e 10-*ter*, del d.lgs. 74/2000, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza trasmettono comunicazioni di notizia di reato recanti gli importi relativi ai delitti, e, ove possibile, un'unica comunicazione di notizia di reato, riguardante anche gli anni successivi a quelli oggetto di liquidazione centralizzata, verificando la presenza di eventuali discordanze tra gli importi dovuti indicati nella dichiarazione presentata e quelli versati risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
- d) nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 10-*quater* e 11 del d.lgs. 74/2000, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza trasmettono comunicazioni di notizia di reato recanti gli importi relativi ai delitti, avendo cura di quantificare il profitto, se determinabile, conseguito dal contribuente per effetto del reato fiscale consumato.
6. In presenza di contestazioni basate sulle risultanze delle indagini finanziarie, nella comunicazione di notizia di reato sono indicati:
- a) gli imponibili segnalati a recupero che coincidono con versamenti effettuati dal contribuente segnalato con la specifica delle operazioni;
- b) i rilievi formulati avvalendosi di presunzioni legali (quali ad esempio i ricavi sottratti ad imposizione in misura pari ai prelevamenti non giustificati).
7. Se il Giudice dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-*bis* del d.lgs. 74/2000, il Pubblico Ministero può comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta esecuzione del provvedimento, l'ammontare dei cespiti materialmente reperiti e sottoposti a sequestro, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione cautelare da parte degli Uffici finanziari in sede giurisdizionale amministrativa.
8. Allorché si debba dare esecuzione al dissequestro emesso dall'A.G., finalizzato all'adempimento dell'obbligazione tributaria di somme precedentemente sottoposte a sequestro preventivo, la Procura della Repubblica provvederà all'aggiornamento del sistema del Fondo Unico Giustizia una volta ricevuta la documentazione circa l'avvenuto dissequestro da parte della Guardia di Finanza.
9. L'Agenzia delle Entrate comunica all'Autorità giudiziaria, anche in caso di rinvio a giudizio, i versamenti fatti dal contribuente e l'impegno dallo stesso assunto anche in presenza di sequestro, al fine di consentire la valutazione della confisca a norma dell'art. 12-*bis* del d.lgs 74/2000.

10. In tutti i casi in cui il Giudice dispone la confisca ai sensi dell'art. 12-*bis* del d.lgs. 74/2000, il Pubblico Ministero può comunicare all'Agenzia delle Entrate l'emissione del provvedimento, ai fini di una corretta esecuzione del medesimo ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 2, del d.lgs. 74/2000, per il quale *"la confisca non opera per la parte (del profitto o del prezzo) che il contribuente si impegna a versare all'Erario"*. L'Agenzia comunica i versamenti fatti, l'impegno assunto e l'eventuale sospensione dei versamenti stessi.
11. Il Pubblico Ministero, al termine delle indagini preliminari, può comunicare all'Agenzia delle Entrate, quale parte offesa, l'archiviazione.

Articolo 7

Indeducibilità dei costi da reato

1. Il Pubblico Ministero può comunicare alla Guardia di Finanza, per iscritto o tramite posta elettronica certificata, con contestuale rilascio di nulla osta per l'utilizzo ai fini fiscali e alla comunicazione agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, l'esercizio dell'azione penale per delitti non colposi nei casi in cui risulti l'esistenza di costi o spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento delle condotte delittuose, ai fini del disconoscimento della loro deducibilità fiscale, prevista ai sensi dell'art. 14, comma 4-*bis* della legge 537/1993 nonché ogni altro delitto in riferimento al quale il Pubblico Ministero titolare del fascicolo ravvisi l'opportunità dell'interessamento della Guardia di Finanza.
2. L'esito della conseguente attività ispettiva volta alla quantificazione dei costi e delle spese non ammessi fiscalmente in deduzione è segnalato, previa constatazione, dalla Guardia di Finanza all'Agenzia delle Entrate per la successiva attività accertatrice.

Articolo 8

Tassazione proventi illeciti

1. I fatti, atti o attività qualificabili quali illecito penale, dai quali derivino proventi imponibili, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 537/1993, sono comunicati a cura della Procura della Repubblica, qualora non ostino ragioni di segreto istruttorio, con contestuale rilascio di nulla osta per l'utilizzo ai fini fiscali e alla comunicazione agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, alla Guardia di Finanza, ai fini dell'imposizione fiscale secondo le modalità di cui all'art. 36 del d.P.R. 600/73.
2. L'esito della conseguente attività ispettiva volta alla quantificazione ed alla classificazione nelle specifiche categorie reddituali dei fatti è segnalato, previa constatazione, dalla Guardia di Finanza all'Agenzia delle Entrate per la successiva attività accertatrice.

Parte II

Confronto operativo

Articolo 9

Coordinamento

1. Se nel corso delle attività di controllo eseguite dall'Agenzia delle Entrate emerge che è stata svolta un'attività di polizia giudiziaria da parte della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate trasmette alla Guardia di Finanza la comunicazione inerente all'oggetto del controllo al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni ovvero arrecare pregiudizio nell'acquisizione delle fonti di prova dei reati commessi. Le attività proseguono solo dopo apposito coordinamento.

2. Il coordinamento può essere attivato a richiesta dell'Agenzia delle Entrate anche nel caso di condotte particolarmente articolate e complesse per le quali non sussistono gli estremi per la comunicazione della notizia di reato.
3. Ulteriori ed autonomi approfondimenti di polizia giudiziaria possono essere svolti dalla Guardia di Finanza previa intesa con la Procura.
4. In armonia con i principi di economicità e proficuità cui si deve ispirare l'attività ispettiva, in presenza di fattispecie connotate da obiettiva complessità ed incertezza, la Guardia di Finanza, prima della verbalizzazione dei rilievi, potrà richiedere un coordinamento tecnico-operativo con l'Agenzia delle Entrate.
5. Nei casi in cui il rilievo oggetto di condivisione sia già oggetto di parallela indagine di polizia giudiziaria e non sussistano ragioni di riservatezza, dovrà essere rappresentata al Pubblico Ministero titolare delle indagini l'opportunità di partecipare al coordinamento, al fine di evitare disarmonie tra la vicenda penale e quella tributaria aventi ad oggetto gli stessi fatti materiali.

Articolo 10

Elementi informativi suscettibili di proficuo sviluppo operativo

1. Al fine di valorizzare il presente accordo di collaborazione, anche in chiave preventiva, e per imprimere un approccio più trasversale al contrasto all'evasione fiscale e a tutti i fenomeni di illegalità economico-finanziaria collegati, soprattutto in questo particolare contesto in cui la crisi sanitaria in atto sta procurando pesanti ripercussioni sul tessuto economico e sociale del Paese, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate avranno cura di partecipare alla Procura della Repubblica ogni significativa evidenza informativa - che possa emergere dalle ordinarie attività istituzionali o da autonome analisi di rischio - di potenziali fenomeni criminali non solo di natura fiscale, ma anche di riciclaggio, di corruzione o di indebita percezione di finanziamenti nazionali o europei.
2. Nei casi in cui le evidenze informative siano più insidiose e risulti fondamentale il ricorso a soluzioni condivise e coerenti sul piano sia amministrativo che penale, la Procura si farà promotrice di un coordinamento al fine di individuare le forme più incisive di approccio investigativo.

Articolo 11

Obbligo di segreto e di riservatezza

1. Sono adottate tutte le iniziative volte a garantire il segreto istruttorio, interno ed esterno, nonché la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti, il segreto di indagine di cui all'art. 329 c.p.p. e ad assicurare il trattamento dei dati previsto dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 nonché nel Regolamento UE 2016/679.

Articolo 12

Abrogazione

1. Il presente accordo sostituisce l'analoga intesa sottoscritta dalle parti in data 14 dicembre 2018 che si intende, pertanto, abrogato.

Articolo 13
Verifiche

1. Le Procure della Repubblica, la Direzione Provinciale di Pesaro dell' Agenzia delle Entrate e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro verificano annualmente lo stato di applicazione del presente protocollo d'intesa e il corretto funzionamento dei flussi informativi previsti.


Articolo 14
Integrazioni e modifiche

1. Il presente protocollo è soggetto ad integrazioni e modificazioni di comune accordo tra le parti firmatarie anche in relazione all'approvazione di nuove norme, all'introduzione di nuove tecnologie o a causa di eventuali difficoltà emergenti nel corso della collaborazione.

Pesaro, 15.6.21

per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pesaro

Il Procuratore della Repubblica
dott. ssa ~~Cristina~~ *Ledeschini*




per l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Il Direttore Provinciale
dott. *Carmine* ~~Caso~~



per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Urbino

Il Procuratore della Repubblica
dott. ~~Andrea~~ *Boni*



per la Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Pesaro

Il Comandante Provinciale
Col. ~~t/ST~~ *Enrico* ~~Blandini~~

